

Informativa per la clientela di studio

N. 132 del 05.09.2012

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: L'Iva per cassa e le recenti modifiche

*Il regime dell'Iva per cassa ha subito delle modifiche grazie al c.d. Decreto Crescita, D.L. 83/2012. Già oggi alcune imprese possono accedere alla cosiddetta **Iva per cassa**, regime previsto dall'art. 7 del D.L. 185/2008.*

*Tale regime **permette di posticipare il versamento dell'Iva al momento del pagamento della fattura da parte del cessionario**, in modo tale che il contribuente non debba sborsare anticipatamente l'Iva in attesa di ricevere il pagamento del proprio cliente.*

Tuttavia, fino a oggi il cessionario non poteva detrarre l'imposta, fino al momento in cui non provvedeva a pagare il fornitore.

*Finora questo regime si applicava ai contribuenti con volume d'affari non superiore a 200.000 euro, limite ora elevato a **due milioni di euro**.*

La possibilità di detrarre l'Iva da parte del cessionario anche senza pagamento del corrispettivo pattuito è un'opportunità da non perdere, vista la congiuntura economica sfavorevole e il rallentamento dei pagamenti.

Le condizioni per fruire del regime

Le principali condizioni richieste per poter usufruire del differimento dell'esigibilità dell'imposta (Iva) al momento del pagamento della fattura emessa sono le seguenti:

Il cedente/prestatore:

- deve **operare nell'esercizio d'impresa, arti o professioni**;
- deve aver conseguito nel 2011 un **volume d'affari pari o inferiore a € 2.000.000**. In caso di attività iniziata nel 2012, va fatto riferimento al volume d'affari che si presume di conseguire;

- non deve avvalersi di “**regimi speciali IVA**”;
- deve apporre nella fattura la **specifica annotazione** con la quale indicare la volontà di beneficiare dell’esigibilità differita dell’IVA in essa evidenziata;

l’acquirente/committente:

- **non** deve essere un **soggetto privato**;
- **non** deve assolvere l’imposta con l’applicazione **dell’inversione contabile (reverse charge)**.

Si rammenta che la disciplina in esame è applicabile **alle operazioni effettuate a decorrere già dal 28 aprile 2009 (con l’unica modifica apportata al limite del volume d’affari)**.

I casi di esclusione dell’IVA per cassa

In merito all’individuazione dei **casi di esclusione** dall’IVA “per cassa” l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 20/E del 30 aprile 2009, ha evidenziato che l’IVA “per cassa” non è applicabile in relazione alle operazioni soggette **ai seguenti regimi speciali**:

1. regime “**monofase**” (art. 74, comma 1, D.P.R. n. 633/72) quale ad esempio, editoria, vendita sali e tabacchi, commercio dei fiammiferi, ecc.;
2. regime del **marginale dei beni usati** (art. 36, D.L. n. 41/95);
3. regime delle **agenzie di viaggi e turismo** (art. 74-ter, D.P.R. n. 633/72).

Nell’elenco sopra riportato **non viene fatto riferimento**, ad esempio, al regime:

- dell’agricoltura;
- degli intrattenimenti;
- delle associazioni senza scopo di lucro/*no profit*.

in quanto tali casi non possono essere definiti regimi speciali “di **applicazione dell’imposta**”.

La nuova regola di detraibilità per il cessionario

Anche le piccole e medie imprese possono, ora, accedere al regime, dunque **posticipare il versamento dell’Iva al momento del pagamento della fattura** da parte del cessionario, in modo tale che il contribuente non debba sborsare anticipatamente l’Iva in attesa di ricevere il pagamento del proprio cliente. Tuttavia, a oggi al **cessionario è impedita la possibilità di detrarre l’imposta, fino al momento in cui non provveda a saldare il proprio debito**.

Fino a oggi questo regime si applicava ai contribuenti con volume d’affari non superiore a 200.000 euro, limite ora elevato a **due milioni di euro**.

Il problema da risolvere era quello di non farne subire gli effetti alle imprese di dimensioni superiori le quali si sarebbero trovate nella condizione di non poter detrarre subito l'Iva c/acquisti imputata nelle fatture dei fornitori che avessero scelto di aderire al regime del "cash accounting" nel quale vige appunto il principio per cui **la detrazione sorge quando l'imposta (detraibile) diventa esigibile.**

Grazie al Decreto Crescita, quindi, i cessionari o i committenti, di piccole-medie dimensioni o di medio - grandi dimensioni (con volume d'affari inferiore a due milioni di euro) **possono godere immediatamente della detrazione, senza dover procedere con il preventivo pagamento del corrispettivo pattuito.**

La segnalazione in fattura che l'operazione ricade nel regime, pertanto, non impedisce all'acquirente la detrazione.

I requisiti

Il contribuente deve effettuare tre verifiche preliminari prima di adottare la nuova Iva per cassa. In particolare, deve puntare l'attenzione su:

- limiti di fatturato: rispetto del limite dei 2.000.000 euro;
- caratteristiche della clientela (no privati);
- operazione territorialmente rilevante.

Riassumendo le possibili casistiche in una tabella di facile lettura:

Cedente Prestatore	Volume d'affari Cedente prestatore	Cessionario Committente	Operazione territorialmente rilevante nello Stato	Applicabilità del differimento dell'Iva
Soggetto Iva ITALIA	<= 2.000.000 euro	Soggetto IVA ITA Soggetto IVA non residente	SI	SI
	> 2.000.000 euro	Soggetto IVA ITA Soggetto IVA non residente	SI	NO superamento limite volume d'affari
	<= 2.000.000 euro	Soggetto IVA ITA Soggetto IVA non residente	NO	NO mancanza presupposto territoriale
	<= 2.000.000 euro	Soggetto privato	SI	NO perché effettuata nei confronti di un soggetto privato

Aspetti contabili

Nell'Iva per cassa **l'imposta è esigibile al momento del pagamento del corrispettivo o, comunque, trascorso un anno dall'effettuazione dell'operazione.**

Chi sceglierà di optare per il regime dovrà disporre di procedure idonee a rilevare tempestivamente l'avvenuto incasso del corrispettivo, come l'accreditamento di assegni, bonifici, Ri.Ba. o Rid (Circolare 20/E/2009) o l'intervenuta scadenza del termine annuale, anche perché l'Iva andrebbe computata nella liquidazione del mese-trimestre in cui scade il termine.

Se, ad esempio, **prima del Decreto Crescita**, l'acquirente agiva in questo modo:

1. acquisto di un bene - ricevimento della fattura relativa con l'annotazione e i rif. normativi dell'Iva per cassa (art. 7 D.L. 185/2008), datata giugno 2012 e con scadenza pagamento luglio 2012;
2. registrazione della fattura all'atto del ricevimento;
3. rilevazione dell'imponibile quale componente di costo ai fini delle imposte sui redditi;
4. registrazione dell'importo dell'Iva in apposito conto («Iva a credito ad esigibilità differita») senza procedere alla detrazione nella liquidazione relativa al mese di giugno 2012, nel corso del quale è stata annotata la fattura;
5. una volta eseguito il pagamento (luglio 2012), detrazione dell'Iva "girocontando" il credito per l'imposta a esigibilità differita in «Iva conto acquisti», nella liquidazione relativa al mese di pagamento.

Dopo il Decreto Crescita e dopo la pubblicazione del Decreto attuativo l'iter sarà il seguente:

1. al ricevimento della fattura, che contiene l'indicazione del nuovo regime dell'Iva per cassa, il committente della prestazione (che agisce in regime ordinario) registra il documento;
2. l'imponibile rileva quale componente di costo ai fini delle imposte sui redditi;
3. l'importo dell'Iva può essere detratto nella liquidazione relativa al mese di registrazione del documento (giugno 2012) anche se il pagamento non è ancora avvenuto, al pari dell'imposta addebitata nelle "normali" fatture a esigibilità immediata.

Decorrenza

Il regime dell'Iva per cassa sarà, tuttavia, pienamente esecutivo **entro 60 giorni dalla conversione in legge del decreto Crescita**, avvenuta con L. n. 134/2012, Gazz. Uff. n. 187 dell'11 agosto 2012 S.O. n. 171 e dopo che verrà pubblicato il provvedimento attuativo da parte del MEF.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....✍